



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3024 / 2013

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA GUERRA RENATO AZIENDA AGRICOLA RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI A MATRICE VEGETALE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI SCORZE', IN VIA SAN PAOLO 35

Il dirigente

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- v. la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- vi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 50960 del 05/06/2013 con cui la ditta azienda agricola Guerra Renato, con sede legale in Scorzè, Via Moglianese Nuova 29, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di ampliamento dell'impianto di compostaggio aerobico di rifiuti a matrice vegetale;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb) e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) ai sensi della DGRV n. 1539 del 27.09.2011;
- ii. la ditta Guerra Renato ha comunicato nella nota prot. 50960 del 05.06.2013 la data di pubblicazione sul BUR del Veneto e all'albo Pretorio del Comune di Scorzè dell'avviso del deposito del progetto fissata nel giorno 07.06.2013;

Dato atto che:

- i. in data 03.07.2013 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. con nota prot. n. 61763 del 08.07.2013 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 68665 del 30.07.2013;
- iii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iv. la Commissione V.I.A. provinciale ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite dalla Ditta riportate nel parere allegato al presente provvedimento;
- v. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- vi. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza Ambientale/, l'asseverazione di non incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vii. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 18.09.2013 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 82682 del 24.09.2013;

Ritenuto di fare proprio il sopraccitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 50960 del 05/06/2013 e relativo a ampliamento dell'impianto di compostaggio aerobico di rifiuti a matrice vegetale, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 82682 del 24.09.2013 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a ampliamento dell'impianto di compostaggio aerobico di rifiuti a matrice vegetale, acquisito agli atti con protocollo n. 50960 del 05/06/2013.
3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii modifiche progettuali in fase di realizzazione rispetto a quanto valutato comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 05/10/2013, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Azienda Agricola Guerra Renato e trasmesso per conoscenza al Comune di Scorzè, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente